

# Le misure per gli Enti Locali nella Legge di Bilancio 2024



---

Amedeo Scarsella

## Rifinanziamento del fondo CCNL per il personale pubblico per il triennio 2022-2024 (Art. 1, co. 27-29)

Si prevede l'integrazione delle risorse destinate a coprire gli oneri per i rinnovi contrattuali per il personale pubblico del triennio 2022-2024, inizialmente alimentate con il comma 609 della legge di bilancio per il 2022 (L. n. 234/2021). Tale integrazione ammonta, per le amministrazioni centrali dello Stato, a 3.000 milioni di euro per l'anno 2024 e di 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

**Per gli Enti locali è previsto che gli oneri per il prossimo rinnovo contrattuale sono a carico dei propri bilanci, e che i relativi incrementi a decorrere dal 2024 sono determinati sulla base dei medesimi criteri previsti per il personale statale: ciò si traduce in una previsione di incremento che si avvicina, per ciascuna amministrazione, al 5,8% del monte salari del personale in servizio.**

## Incremento indennità vacanza contrattuale (comma 28)

E' previsto un incremento di 6,7 volte del valore annuale dell'indennità di vacanza contrattuale a decorrere dal 1° gennaio 2024. Tale misura riguarderà solo il personale che non abbia già percepito il medesimo incremento in unica soluzione con la mensilità di dicembre 2023, in applicazione dell'art. 3 del D.L. n. 145/2023 (anticipo rinnovo contratti pubblici, misura facoltativa per gli Enti locali).

## Rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (comma 295)

Il comma 295 dispone che le assunzioni di personale a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 2024 dalle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, dalle città metropolitane, province, unioni dei comuni e comuni appartenenti a tali regioni e **dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri**, già autorizzate dalla normativa vigente, avvengano in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, fermo restando il **rispetto dei limiti delle vigenti dotazioni organiche di ciascuna amministrazione**, ad eccezione della Presidenza del Consiglio dei ministri la cui dotazione organica è incrementata in misura corrispondente alle assunzioni effettuate.

## Assunzioni personale di qualifica non dirigenziale nei comuni capoluogo di città metropolitana in disavanzo (commi 475 e 476)

I commi 475 e 476 dell'articolo 1, prevedono la **possibilità di stabilizzare, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato**, il personale non dirigenziale assunto con contratto a tempo determinato dai comuni sede di capoluogo di città metropolitana con disavanzo pro capite superiore a euro 700, destinatari del contributo previsto dall'articolo 1, comma 567, della legge di bilancio 2022, che hanno proceduto alla sottoscrizione di un accordo, ai sensi del comma 572 del medesimo articolo, per il ripiano del disavanzo e per il rilancio degli investimenti. Si tratta dei comuni di Napoli, Torino, Palermo e Reggio Calabria che possono procedere alle predette assunzioni a tempo indeterminato, **da effettuarsi previo espletamento di procedura selettiva**, nei limiti delle facoltà assunzionali previste dall'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019.

Il comma 476 stabilisce che gli oneri di spesa del personale previsti dal comma precedente sono posti, fino all'anno 2042 (anno terminale della ripartizione del contributo statale) a carico del contributo erogato dallo Stato ai sensi dell'art. 1, comma 567 della legge n. 234 del 2021, e dal 2043 sono posti a carico dei bilanci dei comuni interessati, nel rispetto degli equilibri di bilancio e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale.

## Misure in materia di congedi parentali (comma 179)

Il comma 179 dispone, per i genitori che fruiscono alternativamente del congedo parentale, in aggiunta all'attuale previsione di una indennità pari dell'80 per cento della retribuzione per un mese entro il sesto anno di vita del bambino, il riconoscimento di un'indennità pari al 60 per cento (in luogo dell'attuale 30 per cento) per un mese ulteriore al primo. Per il solo anno 2024 la misura dell'indennità riconosciuta per il mese ulteriore al primo è pari all'80 per cento della retribuzione, invece che al 60 per cento. Si specifica, infine, che tale disposizione si applica con riferimento ai lavoratori che terminano, dopo il 31 dicembre 2023, il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità.

## Articolo 1, comma 6, DL 215/23 Convenzioni relative a lavoratori socialmente utili e assunzioni di soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità

Il comma 6 dell'articolo 1 prevede, alla lettera a), la proroga dal 31 dicembre 2023 al 30 giugno 2024 del termine per la possibilità di stipulazione di alcune convenzioni relative ai lavoratori socialmente utili e, alla lettera b), la proroga dal 30 dicembre 2023 al 30 giugno 2024 del termine entro il quale i soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o in attività di pubblica utilità possono essere assunti - da parte della pubblica amministrazione già utilizzatrice - in deroga ai limiti stabiliti per le assunzioni dalla normativa vigente.

## Articolo 1, comma 8, D.l. n. 215/23 Proroga di disposizioni concernenti gli oneri di manutenzione degli uffici giudiziari

L'articolo 11, comma 8, proroga al 31 dicembre 2024 la possibilità per gli uffici giudiziari di continuare ad avvalersi del personale comunale ivi comandato o distaccato per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria, sulla base di specifici accordi da concludere con le amministrazioni locali. Tale possibilità è stata riconosciuta dall'art. 21-quinquies del decretolegge n. 83/2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132/2015, a seguito del passaggio dai comuni allo Stato degli oneri di manutenzione degli uffici giudiziari disposto dalla legge di stabilità 2015 (art. 1, commi 526 e ss., della legge n. 190/2014)



**Articolo 1, commi 366, 367 e 368 e 369**  
**Sessione straordinaria del corso concorso di accesso alla carriera di  
segretario comunale e provinciale**

Si prevede l'organizzazione, da parte del Ministero dell'Interno, di una sessione straordinaria del "Co.A 2021" alla quale sono ammessi i candidati che hanno conseguito il punteggio minimo di idoneità previsto dal bando di concorso ai fini dell'ammissione alla sessione ordinaria, e non collocati nella posizione utile secondo l'ordine della relativa graduatoria. La sessione straordinaria si svolge contestualmente a quella ordinaria.

Sono pertanto ammessi a partecipare alla sessione straordinaria del "Co.A 2021", tutti i candidati che si sono collocati nelle posizioni dalla n. 449 alla 484 (incluse) della graduatoria di ammissione approvata decreto prot. n. 35764 del 15 dicembre 2023.

## Art. 2, comma 3, D.l. n. 215/2023 Proroga procedure semplificate per concorsi segretari

Proroga procedure semplificate per l'accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale La norma prevede la possibilità di applicare fino al 31.12.2024 le procedure semplificate per l'accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale disciplinate dal decreto legge 104/2020 per il triennio 2020-2022

## Art. 2, comma 5, D.l. n. 215/2023 Proroga di disposizioni in materia di incarichi di vicesegretario comunale

La norma proroga al 31 dicembre 2024, le disposizioni di cui all'articolo 16-ter, commi 9 e 10, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, che consentono, nei Comuni privi di segretario comunale titolare, di nominare il Vice segretario comunale per una durata massima di 36 mesi.

## Permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti degli enti locali (comma 536)

Il comma 536 dell'articolo 1, modifica il criterio in base al quale sono individuati i soggetti su cui gravano gli oneri per la fruizione dei permessi retribuiti dei dipendenti degli enti locali che esercitano le funzioni di amministratori in un ente locale diverso da quello in cui prestano servizio. In particolare, per effetto della disposizione in commento, tali oneri vengono posti a carico dell'ente presso cui le predette funzioni sono svolte, senza modificare la quantità dei permessi retribuiti previsti dalla vigente normativa ma identificando unicamente un diverso soggetto su cui i predetti oneri gravano in via diretta, con le modalità di rimborso previste dall'articolo 80 del TUEL.

## Art. 2, comma 2 D.l. n. 215/2023 Proroga obbligo di gestione associata da parte dei Comuni per funzioni fondamentali

La norma proroga dal 31.12.2023 al 31.12.2024 il termine per l'attuazione dell'obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali da parte dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

## Rimodulazione del Fondo di solidarietà comunale (commi 494-495) - 1

Il comma 494 reca una rideterminazione delle risorse del Fondo di solidarietà comunale a decorrere dall'anno 2025, in riduzione di circa 858,9 milioni per il 2025, 1.069,9 milioni per il 2026, 1.808,9 milioni per il 2027, 1.876,9 milioni per il 2028, 725,9 milioni per il 2029, di 835,9 milioni per il 2030 e di circa 72 milioni a decorrere dall'anno 2031. La riduzione riguarda, in particolare, la quota parte delle risorse del Fondo di solidarietà comunale – finanziata dalle leggi di bilancio 2021 e 2022 - destinate al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali, al potenziamento degli asili nido comunali e al potenziamento del trasporto scolastico di alunni con disabilità, vincolate al raggiungimento di specifici livelli delle prestazioni o, in mancanza, di "obiettivi di servizio" (comma 495, lettere a), b) e c)). La riduzione del Fondo di solidarietà comunale è disposta in attuazione della Sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 2023.

## Rimodulazione del Fondo di solidarietà comunale (commi 494-495) - 2

«Nei termini descritti, all'interno del FSC e in aggiunta alla tradizionale perequazione ordinaria – strutturata, fin dalla sua istituzione, secondo i canoni del terzo comma dell'art. 119 Cost. e quindi senza alcun vincolo di destinazione – è stata, dunque, progressivamente introdotta, a partire dal 2021, una componente perequativa speciale, non più diretta a colmare le differenze di capacità fiscale, ma puntualmente vincolata a raggiungere determinati livelli essenziali e obiettivi di servizio».

«Anche considerando quest'ultima specificazione, risulta palesemente contraddittorio che, a fronte di un vincolo di destinazione funzionale a garantire precisi LEP, la “sanzione” a carico dei comuni inadempienti possa poi consistere nella mera restituzione delle somme non impegnate.

Questa soluzione, infatti, non è in grado di condurre al potenziamento dell'offerta dei servizi sociali e lascia, paradossalmente, a dispetto del LEP definito, del tutto sguarnite le persone che avrebbero dovuto, grazie alle risorse vincolate, beneficiare delle relative prestazioni».

Corte Costituzionale, sentenza n. 71 del 2023.

## Rimodulazione del Fondo di solidarietà comunale (commi 494-495) - 3

«È quindi all'interno di fondi perequativi speciali, correttamente strutturati ai sensi del quinto comma dell'art. 119 Cost., che sarebbe possibile trarre le coerenti e necessarie implicazioni in caso di mancato impegno delle risorse statali vincolate a favore dei LEP – in funzione del «pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni inerenti ai diritti sociali» (sentenza n. 220 del 2021) – giungendo a prevedere, quando necessario, opportune forme di commissariamento degli enti inadempienti.

**Le previsioni dell'art. 120, secondo comma, Cost., infatti, pongono lo Stato «quale garante di ultima istanza della tenuta del sistema costituzionale» rispetto a determinati «interessi essenziali», quali quelli attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni dei diritti civili e sociali (sentenza n. 168 del 2021)».**

Corte Costituzionale, sentenza n. 71 del 2023.



## Rimodulazione del Fondo di solidarietà comunale (commi 494-495) - 4

Per l'anno 2024, pertanto, le risorse destinate al finanziamento e allo sviluppo dei tre predetti servizi – servizi sociali comunali, asili nido comunali e trasporto di studenti disabili – continueranno a essere contenute all'interno della dotazione del Fondo di solidarietà comunale. Mentre permangono, all'interno del citato comma 449, le disposizioni procedurali in materia di fissazione degli obiettivi di potenziamento dei predetti servizi e di fissazione delle modalità di monitoraggio dell'utilizzo delle predette risorse, viene meno, per effetto delle modifiche introdotte alle lettere d-quinquies), d-sexies) e d-octies) del comma 449, ogni riferimento a procedure sanzionatorie e di recupero delle somme che, a seguito del monitoraggio, risultassero non destinate al raggiungimento dei predetti obiettivi di servizio. Tali disposizioni sono adesso contenute, insieme a quelle relative all'esercizio degli eventuali poteri sostitutivi statali, nei commi da 498 a 450 del disegno di legge di bilancio.

## Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi (commi 496-501 ) - 1

I commi 496-501 istituiscono, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo speciale per la rimozione degli squilibri economici e sociali e per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, denominato Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi

La dotazione del nuovo Fondo corrisponde, sostanzialmente, per ciascuna annualità, alle riduzioni delle risorse previste sul Fondo di solidarietà comunale dai commi 494-495 del disegno di legge di bilancio, e determina le finalità cui sono destinate le relative risorse, i cui beneficiari sono i comuni delle Regioni a statuto ordinario e i comuni della Regione siciliana e della Regione Sardegna.

Come specificato dalla Relazione tecnica, il Fondo si esaurisce a decorrere dall'anno 2031, data fissata per il raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni per tutte e tre le funzioni connesse alla sua istituzione da parte dell'articolo in esame.

## Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi (commi 496-501) - 2

Sempre ai sensi del comma 496, la destinazione delle risorse del neoistituito Fondo speciale è riservata a tre macroaree:

- a) in primo luogo, il **finanziamento e lo sviluppo dei servizi sociali comunali** svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario, nonché dai comuni della Regione siciliana e della Regione Sardegna;
- b) in secondo luogo, l'incremento in percentuale, nei comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna, **del numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia (asili nido)**, sino al raggiungimento di un livello minimo che ciascun comune o bacino territoriale è tenuto a garantire;
- c) infine, l'incremento, nei comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna, **del numero di studenti disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, privi di autonomia, a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica.**

## Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi (commi 496-501) - 3

Il comma 499 prevede che entro i 30 giorni successivi alla comunicazione effettuata da SOSE S.p.A. al Ministero dell'interno, quest'ultimo provvede alla nomina di un commissario, individuato nel Sindaco pro tempore del comune inadempiente. Il commissario è nominato a titolo gratuito e deve provvedere all'invio della certificazione nei 30 giorni successivi alla nomina. Nel caso non sia stato raggiunto l'obiettivo di servizio assegnato, il commissario è tenuto ad attivarsi affinché questo e/o il livello essenziale delle prestazioni venga garantito. Nel caso in cui perduri l'inadempimento da parte dell'ente, il Ministero dell'interno nomina, con successivo decreto, un commissario su designazione del Prefetto. **Il comma 500 prevede che le somme erogate a ciascun comune beneficiario ai sensi del comma 498 restino nella disponibilità di quest'ultimo, a seguito della nomina del commissario, per essere destinate alle medesime finalità originarie.** Nel caso in cui il comune certifichi l'assenza di utenti potenziali del servizio o prestazione, le risorse erogate vengono recuperate in favore del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi, istituito dall'articolo in esame

## Modalità per conguaglio ristori Covid-19 enti locali - Fondo per enti locali in deficit di risorse per gli effetti del Covid-19 (commi 506-508)

I commi da 506 a 508, introdotti nel corso dell'esame al Senato, recano disposizioni finalizzate a definire le modalità finanziarie per il conguaglio dei ristori assegnati agli enti locali in relazione all'emergenza COVID-19. In particolare, i commi 506 e 507 riformulano le disposizioni che prevedevano il versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse ricevute in eccesso dagli enti locali, rispetto agli effetti generati dell'emergenza Covid-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate, stabilendo che le eventuali risorse ricevute in eccesso sono acquisite all'entrata del bilancio dello Stato in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, secondo i criteri che saranno definiti in sede di verifica a consuntivo con l'apposito decreto del Ministero dell'interno. Il comma 508 prevede l'istituzione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, di importo pari a 113 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, da destinare prioritariamente, ed in quote costanti nel quadrienni 2024-2027, agli enti locali in deficit di risorse rispetto agli effettivi fabbisogni di spesa o di minori entrate generati dall'emergenza COVID-19, come saranno definiti in sede di verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese degli enti locali rispetto ai ristori erogati. Le disponibilità residue del Fondo saranno assegnate agli enti locali con apposito decreto del Ministro dell'interno, entro il 15 febbraio 2024

## Contributo degli enti locali alla finanza pubblica (commi 533-535)

I commi 533-535 stabiliscono che i comuni, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 250 milioni di euro annui per ciascun anno dal 2024 al 2028, di cui 200 milioni di euro annui a carico dei comuni e 50 milioni di euro annui a carico delle province e delle città metropolitane. Dall'obbligo di assicurare tale contributo sono esclusi, peraltro, gli enti locali in dissesto finanziario o in procedura di riequilibrio finanziario, ai sensi del Testo unico degli enti locali, nonché gli enti che abbiano sottoscritto con il Governo gli accordi per il ripiano del disavanzo o per l'avvio percorsi di riequilibrio strutturale previsti dalla legge di bilancio 2022 e dal decreto-legge n. 50 del 2022. Gli importi del contributo a carico di ciascun ente sono determinati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il termine del 31 gennaio 2024, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali.

## Norma interpretativa Esenzione IMU relativa agli immobili destinati a finalità sociali e urgenti disposizioni in materia fiscale (comma 71)

Norma interpretativa sull'IMU immobili enti non commerciali concessi in comodato: il comma 71 introduce una norma interpretativa chiarendo che gli immobili degli enti non commerciali sono esenti dall'IMU anche in assenza di utilizzo concreto, se strumentali alle destinazioni previste dalla norma agevolativa, e anche in caso di concessione in comodato a un soggetto funzionalmente o strutturalmente collegato all'ente proprietario.

In particolare, il **comma 71** specifica che

- 1) gli immobili **si intendono “posseduti”** anche nel caso in cui siano **concessi in comodato** a un ente pubblico o privato diverso dalle società, a un *trust* (che non abbia per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale) nonché a un organismo di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato, a condizione che il comodatario svolga nell'immobile - con **modalità non commerciali** - esclusivamente attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, di religione o di culto e che sia **funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente**;
- 2) gli immobili **si intendono “utilizzati”** quando **strumentali** alle destinazioni indicate nel punto 1), anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse, purché essa non determini la cessazione definitiva della strumentalità.

## Tempestività delle delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote e delle tariffe concernenti alcuni tributi comunali (commi 72-74) - 1

La norma prevede al **comma 72** che, limitatamente al 2023, si considerano tempestive le delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote e delle tariffe concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), purché inserite nel portale federalismo fiscale entro il 30 novembre 2023 e pubblicate sullo stesso portale entro il 15 gennaio 2024, ai fini dell'acquisizione della loro efficacia.

Pertanto, dal combinato disposto delle due disposizioni derogate si desume che le deroghe al termine per inserire nel portale federalismo fiscale e per la pubblicazione delle delibere riguardanti le aliquote si applichino all'IMU e alla TARI. (Nota Anci)

Il **comma 73** chiarisce che l'eventuale **differenza positiva** tra l'IMU, calcolata sulla base degli atti pubblicati ai sensi del comma 72 (entro il 15 gennaio 2024) e quella versata ai sensi dell'articolo 1, comma 762 della legge 160/2019 (entro il 28 ottobre 2023) è dovuta **senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 29 febbraio 2024**. Nel caso in cui emerga una **differenza negativa**, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie.



## Tempestività delle delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote e delle tariffe concernenti alcuni tributi comunali (commi 72-74) - 2

Il **comma 74**, con una norma applicabile a regime, precisa che, a decorrere dall'anno 2024, nel caso in cui i termini del **14 ottobre** o del **28 ottobre** (stabiliti dalle norme oggetto di deroga per la pubblicazione sul portale federalismo delle delibere e regolamenti concernenti i tributi comunali) scadano nei giorni di **sabato** o di **domenica**, gli stessi sono **prorogati al primo giorno lavorativo successivo**

## Interventi per il Giubileo (commi 492 e 493)

Il comma 492 prevede, al primo periodo, **la facoltà per i comuni capoluogo di provincia, per le unioni di comuni nonché per i comuni di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 23/2011, di incrementare, nell'anno 2025**, in occasione del "Giubileo 2025", con le modalità di cui al suddetto articolo, l'ammontare dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, **fino a 2 euro per notte di soggiorno**. Si dispone, al secondo periodo, che il relativo gettito rimanga nella disponibilità degli stessi enti per essere destinato a finanziare gli interventi connessi agli eventi del Giubileo 2025.

Anche il contributo di soggiorno in vigore presso i Comuni di Roma Capitale e Venezia può essere incrementato della stessa misura di 2 euro oltre l'attuale limite massimo che in questi casi è di 10 euro. Il gettito è destinato a finanziare gli interventi connessi agli eventi del Giubileo 2025. Inoltre, il comma 493, quale disposizione a regime, contiene un'esplicita inclusione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti tra i servizi finanziabili con il gettito dell'imposta e del contributo di soggiorno.

Il comma 493 novella, infine, l'art. 4, comma 1, del citato D.Lgs. n. 23/2011 al fine di aggiungere, tra le destinazioni del gettito dell'imposta di soggiorno, anche la copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

## Proroga semplificazioni per affidamento progettazione (comma 70) - 1

La norma proroga le semplificazioni per l'affidamento della progettazione già previste dall'articolo 1, c. 4 del dl 32/2019 eliminando la precedente scadenza al 2023. È adesso previsto che a decorrere dal 2019, i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione possono avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle attività di progettazione. Con decreto del MIT di concerto il MEF da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono definite le modalità di analisi e di monitoraggio delle attività progettuali sopracitate.

## Proroga semplificazioni per affidamento progettazione (comma 70) - 2

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, c. 4, del D.L. n. 32/2019 (convertito con modificazioni dalla L. n. 55/2019 ), gli enti potevano procedere, fino al 31 dicembre 2023, all'affidamento delle attività di progettazione di opere, **anche qualora sia presente una disponibilità finanziaria limitata soltanto alle suddette attività e, quindi, in assenza del finanziamento dell'intera opera.**

“...Ai sensi e per gli effetti dell'art.1, comma 4, del D.L. n. 32 (convertito dalla legge n.55/2019), gli attuatori di opere, per le quali deve essere realizzata la progettazione, possono avviare, fino al 2023, le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione, a condizione che quest'ultime abbiano l'adeguata copertura finanziaria, attengano alla realizzazione di opere pubbliche di interesse generale, aventi una ragionevole e probabile fattibilità sia in termini tecnici che finanziari, e venga rispettato il principio di autosufficienza dell'amministrazione” (Corte dei conti, sez. contr. Lombardia, del. n. 270/2021).